



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente

Dott. Cesare Massetti

Consigliere

Dott. Michele Stagno

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa con impugnazione di lodo e **posta in decisione all'udienza collegiale del 10/06/2026**

d a

Parte_1

con il patrocinio dell'avv.

OFFREDI GEDDO NICOLA

Attore in impugnazione

c o n t r o

CP_1

,

Controparte_2

,

Controparte_3

,

con

il patrocinio dell'avv. DALEFFE GIOVANNI

Convenuti in impugnazione

In punto: impugnazione del lodo reso tra le parti dall'arbitro unico in data 31 maggio 2024.

CONCLUSIONI

Dell'attore

Nel merito: dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato in data 31.5.2024 dall'arbitro unico Avv. Paolo *Parte_2* nel procedimento tra le parti in epigrafe, per i motivi esposti in narrativa.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in favore dell'avvocato antistatario avv. Nicola Offredi Geddo.

Dei convenuti:

R. Gen. N. 465/2025

OGGETTO:

Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

in via pregiudiziale:

- a) dichiarare il difetto di legittimazione della sig.ra CP_1
- b) dichiarare inammissibile, per le ragioni di cui in atti, l'impugnativa proposta da Parte_3

nel merito:

in principalità, rigettare l'impugnativa proposta da Parte_3

[...] contro il lodo pronunciato in data 31 maggio 2024 dall'arbitro unico avv. Paolo Lorenzo Gamba, con-fermandolo integralmente;

in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimenti dell'impugnazione avversarie, in via re-scissoria, accertata la misura dei finanziamenti eseguiti dagli attori in favore della Società, fissare un termine per la restituzione degli stessi, con la condanna della Società alla loro restituzione, in caso di mancato spontaneo adempimento, con gli interessi dal dovuto al saldo e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.;

in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie di prova per interpellò e testi svolte nell'arbitrato.

in ogni caso, con vittoria di compenso professionale e spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il lodo impugnato, l'arbitro unico rigettava le domande di liquidazione delle quote di partecipazione che gli odierni convenuti, prima del recesso, avevano nella società attrice, in quanto, all'esito della CTU, era risultato un patrimonio netto negativo pari a euro 701.176,69. E infatti, a giudizio dell'arbitro unico, dal momento che *“alla data del 23/04/2021 le quote possedute dagli attori recavano un valore negativo, alcuna somma”* era *“tenuta la convenuta a rimborsare loro....”*

L'arbitro unico accolse, invece, la domanda con cui gli odierni convenuti CP_3 e CP_2 avevano chiesto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di finanziamento soci.

L'arbitro unico, disattesa l'obiezione dell'odierna attrice, secondo cui si sarebbe trattato di versamenti in conto capitale, qualificò i versamenti come finanziamento soci e ciò sulla base degli esiti della CTU e delle indicazioni

contenute nello stato patrimoniale.

L'arbitro unico rappresentò che la società non aveva “contestato né smentito gli assunti attorei secondo cui la società avrebbe restituito ai soci non recedenti *Persona_1* , *Per_2* e *Per_3* la complessiva somma di euro 676.315,00....” A giudizio dell'Arbitro unico, “il comportamento assunto dalla società dimostra, nei fatti, che non sussiste un vincolo di subordinazione, una postergazione o altra condizione che ostacolino il rimborso elargito ai soci”. Ancora, secondo l'arbitro unico, “la previsione generica dell'art. 5 “finanziamento da parte dei soci” dell'atto costitutivo della società *Parte_4* nulla apporta sul punto, dal momento che è lasciata libertà all'organo amministrativo di stabilire le condizioni di rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci”. A tale ultimo riguardo, secondo il Tribunale “le parti nulla hanno prodotto e provato in merito” e quindi “si desumeche il finanziamento soci compiuto dai signori [...] *CP_2* e *CP_3* sia rimborsabile senza eccezioni e il loro diritto sorga a seguito del loro recesso dalla società”.

L'arbitro unico assegnò quindi un termine per il rimborso e condannò l'odierna attrice al pagamento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.

L'Arbitro unico dichiarò infine l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'odierna attrice di accertare “l'esistenza di solidale responsabilità degli attori per i debiti esistenti alla data di cessazione del rapporto sociale....”.

La *Parte_5* propose impugnazione, affidandosi a quattro motivi e chiedendo la sospensiva dell'esecutività del lodo.

I convenuti si costituirono, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.

La Corte, sospesa l'esecutività del lodo, all'udienza del 10 dicembre 2025, rinviò all'udienza del 10 giugno 2026 ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, la Corte pose la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'attrice deduce la “VIOLAZIONE DELL'ART. 829 N. 4 C.P.C. - PRONUNCIA FUORI DAI LIMITI DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO”.

Deduce che la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non attribuiva all'Arbitro il potere di derogare alla disciplina imperativa in materia di postergazione dei finanziamenti soci, che costituisce norma di ordine pubblico posta a tutela dei creditori sociali.

Con il secondo motivo deduce la “VIOLAZIONE DELL'ART. 829 N. 5 C.P.C. - MOTIVAZIONE CARENTE SU PUNTO DECISIVO.

Lamenta che “Nel caso di specie, l'Arbitro ha completamente omesso di motivare in diritto in ordine alla natura postergata dei finanziamenti soci, limitandosi ad ordinarne”.

Con il terzo motivo deduce la “ VIOLAZIONE DELL'ART. 829 N. 3 C.P.C. - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO”.

A giudizio dell'attrice, “ordinando la restituzione dei finanziamenti soci postergati in violazione dell'art. 2467 c.c., il lodo si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico della tutela dei creditori sociali”

Con il quarto motivo deduce la “VIOLAZIONE DELL'ART. 829 N. 3 C.P.C. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI POSTERGAZIONE LEGALE DEI FINANZIAMENTI SOCI”.

Deduce che l'Arbitro ha erroneamente ordinato la restituzione immediata dei finanziamenti soci nonostante:

1) La società presentasse, al momento della concessione dei finanziamenti e della richiesta di rimborso, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, come emerge dalla CTU che ha accertato un patrimonio netto negativo di euro 701.175,69.

Con il quinto motivo deduce la “VIOLAZIONE DELL'ART. 829 N. 3 C.P.C. - INDEROGABILITÀ DELLA POSTERGAZIONE LEGALE”

L'attrice si duole che “l'Arbitro ha erroneamente ritenuto che gli accordi tra soci potessero derogare al regime di postergazione imposto dall'art. 2467 c.c., la cui ratio è quella di tutelare i creditori sociali; accordi comunque mai

intervvenuti tra i soci in quanto le somme retrocesse erano il corrispettivo del prezzo di vendita delle quote e non un finanziamento”

L’impugnativa è infondata.

Va innanzitutto affrontato il secondo motivo.

Occorre, innanzitutto, tenere presente che, in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione. Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 12321 del 18/05/2018** (Rv. 649065 - 01).

Ciò non è accaduto nel caso di specie dal momento che l’Arbitro unico ha motivato la propria decisione sulla condotta pregressa della società, sull’art. 5 dello Statuto e sulla mancanza di prova.

Gli altri motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

Va, innanzitutto, premesso che l’art. 2467 c.c. è contenuto nella disciplina delle società a responsabilità limitata mentre, nel caso di specie, la società attrice è una società semplice.

Si pone quindi la questione dell’applicazione analogica dell’art. 2467 c.c., anche ai finanziamenti erogati a una società semplice.

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la "ratio" del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497 quinquies cod. civ., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi

società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione. Sez. 1, **Sentenza** n. 14056 del 07/07/2015 (Rv. 635830 - 01)".

Occorre a questo punto considerare che nelle società semplici i soci sono illimitatamente responsabili, sicché non ricorre l'*eadem ratio*, presupposto necessario per l'applicazione analogica.

In conclusione, a giudizio della Corte, l'art. 2467 c.c. non è applicabile ai finanziamenti erogati dai soci a società semplici.

Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, va ricordato che "la postergazione di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, consistente nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero nella sussistenza di una condizione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento; ne consegue che, per assolvere l'onere della prova, occorre dimostrare la sussistenza di tale squilibrio tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della richiesta di rimborso, dovendo il giudice esaminare tutti gli elementi probatori allegati in ordine alla sua persistenza o al suo superamento.

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 5582 del 12/03/2026 (Rv. 677879 - 02).

Nel nostro caso, l'impugnante nulla deduce sulla sussistenza dello squilibrio finanziario né al momento del finanziamento né a quello della restituzione.

A tale riguardo, la Corte osserva che, alla luce del testo del Lodo, detto squilibrio poteva sussistere al momento della restituzione, in quanto dal lodo emerge che al momento del recesso, la società aveva un patrimonio netto negativo di euro 701.176,69 ma nulla è indicato quanto alla sussistenza di tale squilibrio al momento del finanziamento.

Si ribadisce, inoltre, che l'attore nulla deduce sul punto.

A ulteriore conferma di quanto sopra esposto, la Corte rileva che il quesito conferito al CTU era quello di accertare “il valore complessivo della società, inclusi tutti gli asset, alla data del recesso dei soci.....”

La Corte rileva, quindi, che l'attrice non ha assolto all'onere probatorio circa la sussistenza dello squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto anche in relazione al momento dell'erogazione dei finanziamenti.

Da ciò discende che l'Arbitro Unico, nell'accogliere la domanda di restituzione formulata da *Controparte_2* e *Controparte_3*, non ha violato l'art. 2467 c.c., con conseguente infondatezza dell'impugnazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. ad eccezione della fase istruttoria per la quale, tenuto conto dell'attività concretamente svolta si liquidano i valori minimi.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta l'impugnazione avverso il Lodo dell'Arbitro unico pronunciato in Bergamo il 31 maggio 2024.

Condanna l'attore in impugnazione a rifondere ai convenuti in impugnazione le spese di lite che liquida in euro 2.977,00, in euro 1.911,00 per la fase introduttiva, in euro 2.163,00 per la fase istruttoria e in euro 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Il Consigliere est.

dott. Michele Stagno

Il Presidente

dott. Giuseppe Magnoli